

**LOTTO 3 SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO RIFIUTI E ANALISI DI  
CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI ED ANALISI CLASSIFICAZIONE RIFIUTI DELLA SOCIETA'  
CANAVESANA SERVIZI S.p.A**

**C.I.G.: 89190508E4**

**ART. 26 D.Lgs. 81/08: DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
CONTENENTE LE MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE (DUVRI)  
ALLEGATO AL CONTRATTO DI APPALTO**

## Sommario

1. FIGURE DI RIFERIMENTO (NOMINATIVI DELLE PERSONE DI RIFERIMENTO DEL COMMITTENTE E DELL'APPALTATORE) .....	3
2. FIGURE DI RIFERIMENTO (NOMINATIVI DELLE PERSONE DI RIFERIMENTO DEL COMMITTENTE E DELL'APPALTATORE) .....	5
3. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO .....	9
4. PREMESSA: PRINCIPI GENERALI .....	9
5. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO .....	10
6. RISCHI SPECIFICI INTRODOTTI DALLA DITTA APPALTATRICE NELLA DITTA COMMITTENTE .....	11
7. RISCHI DA INTERFERENZA E MISURE PREVENTIVE .....	11
8. ALLEGATO 1A VERBALE DI SOPRALLUOGO CONGIUNTO DI COORDINAMENTO .....	12
9. ALLEGATO 1B ELENCO DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE .....	13

# 1. FIGURE DI RIFERIMENTO (NOMINATIVI DELLE PERSONE DI RIFERIMENTO DEL COMMITTENTE E DELL'APPALTATORE)

## COMMITTENTE

<b>Dati Generali aziendali:</b>	SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.p.A
<b>Sede operativa e amministrativa</b>	Via Novara 31/A Ivrea (TO)
<b>Contatti</b>	Telefono: 0125/632500 Mail: scs@scsivrea.it

DATORE DI LAVORO	DOTT. ANDREA GRIGOLON
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	DOTT.SSA. ANGELA MEROGNO
ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	DAVIDE CODISPOTI
PREPOSTI	ING. ALESSIA CABRIO BASANESE GIUSEPPE OSCAR FRANCESCHINI FRANCHINO MIRCO CRINO' LORENZO
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	GAROFALO LUCA
MEDICO COMPETENTE	DOTT. WALTER BROSSA
ADDETTI PREVENZIONE INCENDI E EVACUAZIONE	IVO CORDERA DAVIDE CODISPOTI OSCAR FRANCESCHINI GIAN FERRUCCIO FUOCO DOTT.SSA IVANA POCCHIOLA ING. ALESSIA CABRIO
ADDETTI PRIMO SOCCORSO	IVO CORDERA DAVIDE CODISPOTI OSCAR FRANCESCHINI GIAN FERRUCCIO FUOCO

	DOTT.SSA IVANA POCCHIOLA
--	--------------------------

### DITTA APPALTATRICE

DATORE DI LAVORO	
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	
ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	
PREPOSTI	
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	
MEDICO COMPETENTE	
ADDETTI PREVENZIONE INCENDI	
ADDETTI PRIMO SOCCORSO	

## **2. FIGURE DI RIFERIMENTO (NOMINATIVI DELLE PERSONE DI RIFERIMENTO DEL COMMITTENTE E DELL'APPALTATORE)**

### **DEFINIZIONI**

Ai fini della seguente documentazione si riportano sommariamente le principali definizioni:

Committente: o Stazione appaltante o Appaltante: Ente o Azienda o persona fisica per cui il lavoro viene svolto.

Appalto: è il contratto con cui una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante) un'opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro

Appaltatore: Azienda o Impresa incaricata di svolgere l'opera

Sub appaltatore: Azienda incaricata dall'Appaltatore per l'esecuzione di parte di un opera o di un lavoro

Sub appalto: contratto fra appaltatore e altra azienda da lui diretta e remunerata per l'esecuzione di un opera o di parte di essa

Contratto d'opera (art. 2222 C. Civile) quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (art. 1351) un opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente

Articolo 26 D.lvo. 81/08 come modificato dal DLgs 106/09

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro - dirigente)

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro - dirigente)

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente)

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente). Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale

documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto; (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente)

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente)

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con

particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.



### **3. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto: Servizio di campionamento rifiuti e analisi di caratterizzazione rifiuti ed analisi classificazione rifiuti della SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.p.A della SCS SPA site in:

CALUSO (TO) – sito in strada per Foglizzo.

COLLERETTO GIACOSA (TO) - sito sulla Pedemontana.

ALBIANO (TO) - sito in via Caravino.

QUASSOLO (TO) - sito in strada Gorrei.

STRAMBINO (TO) - sito in Regione Cotti.

IVREA (TO) - via Cuneo 14

### **4. PREMESSA: PRINCIPI GENERALI**

L'accesso alla sede e centri di raccolta avviene esclusivamente da un unico cancello tenuto normalmente chiuso e che si apre nel caso in cui l'operatore di discarica ne dia il consenso.

Al fine di limitare il traffico di mezzi circolanti all'interno del sito e al fine di limitare il rischio di infortunio connesso a possibili urti tra automezzi e investimento dei pedoni da parte di mezzi in transito non viene normalmente fatta entrare più di una ditta per volta all'interno della discarica.

Nei siti oggetto del servizio, tuttavia, può esistere la sovrapposizione di più attività svolte ad opera dei seguenti diversi appaltatori:

- Ditta di manutenzione degli impianti
- Ditta di manutenzione della recinzione
- Laboratori o Studi Professionali incaricati delle analisi di qualità delle matrici acqua, suolo, aria.
- Operatori della committenza per utilizzo della pesa o per raggiungimento vasca raccolta vetro
- Impresa esterna per servizio raccolta e trasporto percolato di discarica

Il personale di Imprese Esterne che accede all'interno del sito è tenuto a:

- osservare la segnaletica verticale che indica il verso di percorrenza delle strade, i limiti di velocità, eventuali divieti, ecc
- non intralciare eventuali operazioni di carico-scarico in corso
- non posizionarsi in luoghi ove possono creare ostacolo alla circolazione o bloccare l'accesso, nonché davanti alle uscite degli edifici
- seguire le norme di sicurezza generali da adottarsi durante la guida di automezzi.

È fatto assoluto divieto fumare durante l'intera permanenza all'interno del sito.

## 5. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO

Nei siti in oggetto possono essere presenti i seguenti rischi:

Punture/morsi di insetti o animali:	La committenza provvede ad effettuare regolarmente gli interventi di derattizzazione e disinfestazione vespe, tuttavia essendo all'aria aperta e in presenza di verde possono essere presenti animali
Rischio infortunistico (cadute, inciampi, scivolamenti)	La committenza provvede ad effettuare regolarmente gli interventi di manutenzione delle aree di circolazione. Prestare attenzione alle linee del biogas.
Rischio incendio	Durante l'attività oggetto del presente appalto saranno sempre presenti operatorie della committenza con qualifica di addetto antincendio e primo soccorso. Sono presenti presidi antincendio. È presente specifica procedura di gestione delle emergenze.
Rischio biologico	Il rischio è rappresentato dai rifiuti presenti. Utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuali Attenersi alle procedure di prevenzione COVID e ai disposti ministeriali
Rischio collisione mezzi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- osservare la segnaletica verticale che indica il verso di percorrenza delle strade, i limiti di velocità, eventuali divieti, ecc</li> <li>- non intralciare eventuali operazioni di carico-scarico in corso</li> <li>- non posizionarsi in luoghi ove possono creare ostacolo alla circolazione o bloccare l'accesso, nonché davanti alle uscite degli edifici</li> <li>- seguire le norme di sicurezza generali da adottarsi durante la guida di automezzi.</li> </ul>
Rischio investimento pedoni	Tutti i soggetti che nelle sedi sono muniti di giubbino fluorescente.

## 6. RISCHI SPECIFICI INTRODOTTI DALLA DITTA APPALTATRICE NELLA DITTA COMMITTENTE

Da compilare a cura della ditta appaltatrice.

TIPOLOGIA RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE

## 7. RISCHI DA INTERFERENZA E MISURE PREVENTIVE

RISCHI COMMITTENTE	RISCHI APPALTATORE	MISURE DI PREVENZIONE
Transito veicolare in entrata e in uscita dal sito per attività di manutenzioni varie	Transito veicolare automezzo	Osservare la segnaletica presente in cantiere. Indossare giubbino alta visibilità, elmetto e scarpe antinfortunistiche
Sovrapposizione lavorazioni	Nelle sedi possono essere presenti delle ditte che svolgono attività di manutenzione	La stazione appaltante comunicherà all'impresa appaltatrice l'eventuale presenza di ditte

Gli oneri della sicurezza sono pari a zero.

## 8. ALLEGATO 1A VERBALE DI SOPRALLUOGO CONGIUNTO DI COORDINAMENTO

In data xx/xx/2021 alle ore xx,xx presso la sede e i cdr sono convenute le seguenti figure: (committente e datori di lavoro, o loro rappresentanti con delega scritta, delle imprese appaltatrici e subappaltatrici).

<b>Cognome Nome</b>	<b>Qualifica / Delega (committente, datore di lavoro, delegato di..., RLS/T)</b>	<b>Azienda (specificare se appaltatrice o subappaltatrice)</b>	<b>Note (riferimenti a contratti, documenti ecc.)</b>

Nel corso della riunione sono state analizzate principalmente le seguenti problematiche:

1. Esame delle attività da eseguire in appalto
2. Valutazione del campo di applicazione e obbligo di redazione del DUVRI
3. Altro (specificare)

## **9. ALLEGATO 1B ELENCO DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE**

Al fine di poter verificare l'idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice è necessario fornire la seguente documentazione:

### **1. DATI AZIENDALI**

- Visura Camerale
- DURC
- C.C.N.L. applicato ai lavoratori
- Dichiarazione di non essere stato oggetto di provvedimenti sospensivi o interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

### **2. FIGURE AZIENDALI DI RIFERIMENTO**

Nominativi e recapiti telefonici di:

- Datore di Lavoro (titolare o legale rappresentante)
- RSPP
- RLS/RLST
- Medico competente
- Addetti alla gestione dell'emergenza, primo soccorso, antincendio, evacuazione eventualmente presenti nella squadra di lavoro
- Capo/i Squadra/Preposto
- Elenco lavoratori autorizzati ad entrare presso le sedi oggetto del servizio

### **3. FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEL LAVORO E IDONEITA' SANITARIA**

- Attestati inerenti la formazione dei propri lavoratori come previsto dal D.Lgs. 81/08, dall' Accordo Stato Regioni del 21-12-2011 e dall' Accordo Stato Regioni del 22-02-2012

### **4. RISCHI INDOTTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO DEL COMMITTENTE DALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DELL'APPALTATORE**

- Elenco rischi introdotti presso le sedi oggetto del servizio
- Idoneità alla mansione specifica dei soggetti autorizzati ad entrare presso le sedi oggetto del servizio
- Sostanze chimiche utilizzate (elenco e schede di sicurezza) presso le sedi oggetto del servizio
- Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 di macchine, attrezzature utilizzate presso le sedi oggetto del servizio

### **5. ALTRO**

- Tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro
- Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) da indossare